

Allegato sub a)

COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI E CONCILIAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 87 del 28/09/98 e modificato con DCC. n. 13 del
27/3/2001*

ARTICOLO 1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina gli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, con lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale nel campo tributario.

I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.

Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

- se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
- nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 3;
- se è stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito di cui all'articolo 5;
- se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale.

ARTICOLO 3 IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:

- se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
- se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare un maggior tributo superiore al 50%, e comunque non inferiore a € 100.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od ascrivibile a ruolo.

ARTICOLO 4 COMPETENZE

Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare con proprio atto la funzione ad una unità del servizio tributi.

Il funzionario responsabile o il delegato in sede di contraddittorio con il contribuente valuta – oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente – il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza.

ARTICOLO 5 ATTIVITA' DEL COMUNE

Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a € 300.000 e per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette al contribuente, a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti.

Non è fatto obbligo dell'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ARTICOLO 6 ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile od un suo delegato formula l'invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 6, può formulare – anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale – istanza in carta libera di accertamento con adesione. L'istanza è inviata al comune indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ARTICOLO 7 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, è sottoscritta dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ARTICOLO 8 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo, con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera i 4 milioni. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive, di cui si chiede prestazione di idonea garanzia fidejussoria o assicurativa di pari importo, sono dovuti gli interessi al saggio legale.

In caso di mancato versamento anche di una sola rata il contribuente decade dal beneficio del termine e verrà posto in riscossione coattiva per l'intera somma.

ARTICOLO 9 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Si applicano anche ai tributi comunali le disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 in tema di conciliazione giudiziale.

L'accettazione della proposta di conciliazione non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell'art. 3.

ARTICOLO 10 PROCEDIMENTO

Possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie purché si trovino pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La conciliazione può avvenire:

- in udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- fuori udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato in una proposta del comune, cui il contribuente abbia già aderito, depositata presso la Commissione adita prima della trattazione.

ARTICOLO 11 FORMA E CONTENUTO DELL'ACCORDO

La conciliazione ha carattere transattivo. I provvedimenti che ne attestano la conclusione sono:

- il processo verbale, emanato dalla Commissione, in caso di conciliazione in udienza;
- il Decreto emesso dal Presidente della Commissione in caso di conciliazione preconcordata tra l'ente e il contribuente.

Le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi vengono indicate sia nel processo verbale che nel decreto, e questi sono titolo per la riscossione delle stesse.

ARTICOLO 12 PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE

La conciliazione giudiziale si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale o di comunicazione del Decreto Presidenziale, dell'intero importo dovuto.

In caso di inadempimento il comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

ARTICOLO 13 SANZIONI

Nel caso di omessa impugnazione dell'accertamento le sanzioni sono ridotte ad un quarto.

Nel caso di avvenuta conciliazione giudiziale le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

Le loro misure comunque non possono essere inferiori rispettivamente ad un quarto e ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi di ciascun tributo.

ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.